



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo, il funzionamento e l'esercizio delle attività di competenza della Facoltà di Scienze e tecnologie, costituita con decreto rettorale del 24 luglio 2012, in seguito denominata "Facoltà", nel rispetto della legge 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, art. 40, e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2 - La Facoltà

1. La Facoltà è, sulla base della normativa in vigore, struttura di raccordo che esercita ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 40, comma 5, dello Statuto.

2. Le modalità dell'aggregazione dei Dipartimenti alla Facoltà e le funzioni e le competenze della medesima sono stabilite dall'articolo 40 dello Statuto. Le modalità specifiche del suo funzionamento sono determinate dal presente Regolamento. Le proposte di aggregazione alla Facoltà, formulate dai Consigli dei Dipartimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e delle norme statutarie, sono approvate dal Senato accademico con il voto favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Nella Facoltà sono raccordati, in quanto operano come referenti principali o associati di specifici corsi di laurea o laurea magistrale, i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Bioscienze;
- Dipartimento di Chimica;
- Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli";
- Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni";
- Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques";
- Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio";
- Dipartimento di Scienze e politiche ambientali.

4. La Facoltà esercita le funzioni proprie (ed eventualmente delegate), secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto, in relazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale elencati nell'Allegato A al presente Regolamento, di cui i Dipartimenti sopra elencati sono referenti principali o associati.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:

- a) il Comitato di direzione;
- b) il Presidente del Comitato di direzione.

Art. 4 - Compiti e funzioni del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione, di seguito denominato "Comitato", è l'organo deliberante della Facoltà, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera f), della legge n. 240/2010.



2. Il Comitato esercita le funzioni previste dall'art. 40, comma 6, dello Statuto e dai pertinenti regolamenti d'Ateneo, con le ulteriori specificazioni disposte dal presente Regolamento, in relazione ai corsi di studio di cui i Dipartimenti raccordati sono referenti principali o responsabili in termini di Collegio didattico interdipartimentale.

3. In relazione alle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà, compete al Comitato:

- a) verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio, comprensivo del piano delle coperture, come predisposto dai Dipartimenti referenti principali. A tal fine il Comitato prende in esame le informazioni che i Dipartimenti immettono nel sistema informativo di Ateneo per la gestione della didattica entro le date annualmente stabilite dal Comitato. Nella fase che precede la deliberazione delle coperture dei corsi di studio, il Comitato individuerà le iniziative più opportune per facilitare le coperture degli insegnamenti di cui devono essere incaricati docenti non afferenti al Dipartimento referente principale del corso di studio interessato;
- b) verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di docenza e delle strutture destinate alla didattica, sulla base di criteri annualmente stabiliti dal Comitato, perseguendo obiettivi di efficienza nell'utilizzo delle risorse e delle infrastrutture, promuovendo la condivisione e l'utilizzo coordinato tra i Dipartimenti raccordati alla Facoltà delle risorse di docenza e dei laboratori, anche stimolando la definizione di nuovi programmi per gli insegnamenti;
- c) proporre al Senato accademico, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio, ivi compresi i corsi di master e quelli di perfezionamento;
- d) verificare, congiuntamente, l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione; promuovere, in collaborazione con i Dipartimenti raccordati, iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;
- e) esprimere, sulla base di proposte formulate dai Consigli dei Dipartimenti, pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- f) definire, nell'ambito delle disposizioni dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio di cui i Dipartimenti raccordati sono referenti principali o responsabili in termini di Collegio didattico interdipartimentale, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea e di profitto;
- g) promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà e delle connesse attività;
- h) proporre ai Dipartimenti raccordati iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività formative;
- i) coordinare, ove necessario, lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato e lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, definendone l'organizzazione e la gestione e indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero di cui cura la realizzazione (precorsi di matematica per le matricole dei corsi di laurea triennale);
- j) definire l'organizzazione e la gestione delle attività di accertamento della conoscenza della lingua inglese per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- k) svolgere eventuali compiti delegati dai Dipartimenti raccordati. Tali compiti sono deliberati dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Comitato;
- l) assolvere a tutti gli altri compiti definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà. Le attività di verifica del Comitato sono oggetto di relazioni che vengono trasmesse agli Organi competenti.



4. Il Comitato formula il proprio parere, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, motivandolo in relazione al quadro complessivo delle esigenze sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.

5. Spetta al Comitato di direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Facoltà formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifica da sottoporre, ai sensi dell'art.23 dello Statuto d'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti raccordati e ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti.

Art. 5 - Il Presidente del Comitato di direzione

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 8, dello Statuto, le funzioni di Presidente del Comitato sono assunte da un professore ordinario, appartenente ad uno dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà.

2. Il Presidente rappresenta la Facoltà, presiede il Comitato di direzione e ne predispone l'ordine del giorno. Inoltre, provvede alla esecuzione delle delibere del Comitato e svolge il coordinamento e la vigilanza sulle attività della Facoltà.

3. Il Presidente può designare un Presidente Vicario, scelto tra i membri del Comitato, che ne supporti le attività e che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Presidente è membro di diritto della Commissione didattica di Ateneo secondo l'art. 26, comma 12 dello Statuto.

Art. 6 - Composizione del Comitato di direzione

1. Ai sensi dell'art. 40, commi 7 e 8, dello Statuto, fanno parte del Comitato:

- il Presidente,
- i Direttori dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà,
- i Presidenti dei Collegi didattici dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, riportati nell'Allegato A al presente Regolamento;
- un rappresentante dei professori di seconda fascia, per ciascuno dei Dipartimenti raccordati, designato dal Consiglio del Dipartimento tra gli eletti nella Giunta del Dipartimento stesso;
- un rappresentante dei ricercatori, per ciascuno dei Dipartimenti raccordati, designato dal Consiglio del Dipartimento tra gli eletti nella Giunta del Dipartimento stesso;
- una rappresentanza degli studenti, eletta per un biennio, in numero pari al 15% dei componenti del Comitato stesso.

2. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

3. I Direttori dei Dipartimenti possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli, con diritto di voto, i Vicedirettori o altri componenti delle Giunte.

4. I Presidenti dei Collegi didattici possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli, con diritto di voto, i loro Vicari.

5. Il mandato della componente docente ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.



6. Ai sensi dell'art. 64, comma 4 dello Statuto, la mancata designazione di membri non inficia il valido insediamento e funzionamento del Comitato, purché sia raggiunto il quorum strutturale pari alla maggioranza assoluta dei componenti previsti.

7. Ai sensi dell'art. 64, comma 6, dello Statuto, decade dal mandato chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali; la norma non si applica alla rappresentanza studentesca.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f) della legge 240/2010, la partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 7 - Elezione del Presidente del Comitato di direzione

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 8, dello Statuto, il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, con mandato triennale rinnovabile una sola volta. L'elezione del Presidente avviene in seduta plenaria, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

2. Le elezioni vengono indette dal Decano del Comitato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 240/2010, l'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

3. Il Presidente del Comitato è nominato con decreto rettorale.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore di Dipartimento, Prorettore, Presidente o componente del Nucleo di valutazione, componente del Senato o del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 - Elezione della rappresentanza studentesca

1. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei propri componenti eletta per un biennio secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 3 dello Statuto.

2. Gli studenti possono essere rieletti per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti di eleggibilità previsti dal regolamento generale di Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale l'eletto decade e viene sostituito dal primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

3. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Comitato di direzione della Facoltà sono indette dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.

Art. 9 - Funzionamento del Comitato di direzione

1. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente; si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità.



2. La convocazione avviene tramite e-mail, e contestualmente viene resa pubblica con almeno otto giorni di anticipo sulla data di svolgimento; il Presidente fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Comitato. Sono altresì inseriti obbligatoriamente nell'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia stata avanzata richiesta da un Direttore di Dipartimento o da un Presidente di Collegio didattico. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno viene messo a disposizione dei componenti il Comitato all'atto della convocazione, quando possibile.

3. I componenti del Comitato che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviare motivata giustificazione mediante e-mail al Presidente del Comitato entro l'orario di convocazione della seduta.

4. Il Presidente designa, tra i professori e i ricercatori che compongono il Comitato, il Segretario verbalizzante che ha il compito di redigere il verbale. La designazione ha validità per un anno accademico ed è rinnovabile.

5. Alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

6. I verbali delle sedute del Comitato, a firma del Presidente, o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura del Presidente che ne trasmette copia ai Direttori dei Dipartimenti raccordati, al Rettore e al Direttore generale. I verbali sono resi disponibili, in forma telematica, ai membri del Comitato e ai membri dei Consigli dei Dipartimenti raccordati.

7. Il Comitato può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le competenze decisionali del Comitato e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Comitato stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

8. Alle sedute assiste, su invito, il personale assegnato all'ufficio di Presidenza del Comitato.

9. Il Comitato può essere convocato in seduta telematica per la deliberazione su problemi particolarmente urgenti o per i quali non sia necessaria un'ampia discussione. In tal caso la convocazione viene inviata a tutti i membri del Comitato tramite posta elettronica, assieme al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può far pervenire sempre per via telematica il proprio voto. Le delibere proposte al Comitato in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

10. Per le restanti norme riguardanti le procedure di funzionamento e le modalità di verbalizzazione delle sedute del Comitato, valgono le disposizioni al riguardo stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 10 - Attività amministrativa e di supporto alle attività didattiche

1. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni il Presidente del Comitato di direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo afferente all'ufficio Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA.

2. Il personale tecnico-amministrativo svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura l'espletamento delle procedure di competenza del Presidente, anche in esecuzione delle delibere assunte dal Comitato;
- b) supporta il Comitato nello svolgimento delle attività elencate all'art. 4 del presente Regolamento;



- c) assicura la regolare registrazione nel sistema di gestione documentale, la tenuta e la conservazione dei verbali del Comitato, della corrispondenza e di ogni altra documentazione relativa alle attività collegate a funzioni assegnate alla Facoltà;
- d) fornisce consulenza per la predisposizione dei bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento;
- e) fornisce supporto alla organizzazione delle giornate di orientamento in ingresso e in uscita, quali, a titolo esemplificativo, Open Day della Facoltà e dell'Ateneo, Career Day della Facoltà;
- f) fornisce supporto alla gestione dei dati che devono essere inseriti nel sistema informativo di Ateneo per la didattica e di tali dati verifica la correttezza e la coerenza con le norme;
- g) fornisce supporto allo svolgimento delle attività di valutazione della didattica;
- h) fornisce supporto alla gestione delle infrastrutture comuni ai Dipartimenti ricordati;
- i) fornisce supporto alla predisposizione delle proposte di istituzione e attivazione di nuovi corsi di studio, di cui verifica la correttezza formale;
- j) svolge una funzione di monitoraggio dei Gestori SIFA.

Il personale assegnato può svolgere ulteriori funzioni qualora le stesse siano state preventivamente approvate dal Comitato.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

4. Per quanto non esplicitamente stabilito dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei Regolamenti d'Ateneo.